

## COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

CXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306);	
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);	
VIVIANI LUCIANA: Regolamentazione della censura e provvidenze per il teatro di prosa. (1136) . . . . .	1167
PRESIDENTE . . . . .	1167, 1178, 1179
GASPARI, <i>Relatore</i> . . . . .	1168, 1172, 1176, 1177
CORBI . . . . .	1171, 1172, 1178, 1179
CALABRÒ . . . . .	1174
BOZZI . . . . .	1175
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	1175, 1178, 1179
FERRI . . . . .	1175, 1176
GIANQUINTO . . . . .	1176, 1177
JACOMETTI . . . . .	1177
DOMINÈDÒ . . . . .	1177, 1179
DELCROIX . . . . .	1177
VIVIANI LUCIANA . . . . .	1177
SCHIAVETTI . . . . .	1178
AGRIMI . . . . .	1179

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giraudo e Russo.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306); e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518); dei deputati Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana ed altri: « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta, rimase stabilito di rinviare l'esame dei primi due provvedimenti per consentire l'abbinamento della discussione anche al progetto di legge di iniziativa del deputato Viviani Luciana. Essendo stato as-

**La seduta comincia alle 9.40.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

segnato alla nostra Commissione in sede referente, doveva venir trasferito in sede legislativa.

Comunico che la Presidenza della Camera ha dato il proprio assenso.

L'onorevole Gaspari, relatore unico per i tre provvedimenti, ha facoltà di svolgere la relazione.

**GASPARI, Relatore.** Con il disegno di legge, sottoposto all'esame della nostra Commissione, il Governo ha assolto l'impegno di predisporre una nuova disciplina per la revisione dei film e dei lavori teatrali.

Il controllo dello Stato sulle rappresentazioni cinematografiche e teatrali esiste da moltissimi decenni, ed è ben anteriore anche all'instaurazione del regime fascista. Le disposizioni che, in questo campo, si sono susseguite attraverso gli anni, se da un lato stanno a dimostrare il graduale adeguamento dei sistemi di controllo, in relazione al variare dei tempi, dall'altro lato confermano come lo Stato abbia sempre inteso la necessità di controllare i lavori teatrali e cinematografici, in quanto si tratta di manifestazioni che, per le loro peculiari caratteristiche, incidono direttamente sullo spirito, sulla educazione dei cittadini, informandone gli orientamenti ed il costume.

Nel 1945, con decreto luogotenenziale 5 ottobre, n. 678, venne attuato un primo riordinamento delle norme concernenti la cinematografia e vennero abrogate tutte quelle disposizioni che apparivano in contrasto con lo spirito democratico dei nuovi tempi. Con questo decreto, all'articolo 11, si compendiarono, mantenendole in vigore, le disposizioni della legge di pubblica sicurezza e del regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Successivamente, con la legge 16 maggio 1947, n. 379, votata dall'Assemblea Costituente, nello stabilire un nuovo ordinamento per le attività cinematografiche, vennero confermate tutte le norme precedenti sul controllo e, analogamente, dispose la legge 29 dicembre 1949, n. 958, che, all'articolo 28, dichiarò espressamente: « Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film ».

Il Governo, nel frattempo, aveva assunto l'impegno di dare una nuova e diversa disciplina all'istituto del controllo sui lavori cinematografici e tale impegno è stato assolto con la presentazione del disegno di legge che stiamo esaminando. Con questo provvedimento, il controllo viene circoscritto ad alcuni determinati casi, cioè solo quando siano riprodotti soggetti o scene in contrasto con il

buon costume, con l'ordine pubblico, che suonino offesa per la Nazione, per il sentimento religioso, per le pubbliche istituzioni o che, limitatamente ai film destinati a circolare all'estero, siano, per il loro contenuto, tali da turbare i rapporti internazionali.

La caratteristica fondamentale del disegno di legge in esame è la unificazione dei criteri di revisione e di controllo sia per il cinema che per il teatro. Inoltre, viene dettagliatamente regolamentata la procedura per la concessione del nulla osta ed i termini massimi sia per la pronuncia delle Commissioni di revisione che per i ricorsi.

Oltre al disegno di legge esistono due proposte di legge, una d'iniziativa dell'onorevole Viviani Luciana, l'altra d'iniziativa dell'onorevole Calabrò. La proposta di legge Viviani si limita a regolamentare la censura teatrale, mentre la proposta di legge Calabrò tende, principalmente, a precisare i termini entro i quali debbono essere revisionate le pellicole e notificati i nulla osta per la proiezione dei film.

Tra il disegno di legge e la proposta dell'onorevole Viviani esiste una notevole differenza, oltre che sui limiti della censura, anche per quanto concerne la composizione delle commissioni di primo e secondo grado alle quali è affidata la revisione dei film e dei lavori teatrali.

Secondo il disegno di legge e la proposta dell'onorevole Viviani, la decisione della commissione di primo grado avrà luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, mentre la proposta Calabrò riduce il termine a soli quindici giorni. Per dire il vero, quindici giorni a me sembrano troppo pochi. Infatti, per quanto si voglia far presto e limitare al massimo il tempo necessario per la revisione e per la emissione della deliberazione, pur sempre, sono necessari parecchi giorni. I termini vanno stabiliti con un criterio di ragionevolezza affinché l'attività della speciale commissione abbia la possibilità di estrinsecarsi e concludersi senza l'assillo del tempo a disposizione.

Il termine di trenta giorni è, senz'altro, più consono alle esigenze pratiche ed è in grado di assicurare egualmente una notevole rapidità nell'espletamento del lavoro. Il disegno di legge, prevede, inoltre, il termine di trenta giorni, per il ricorso avverso la decisione negativa della commissione di primo grado, con decorrenza dalla data di comunicazione della deliberazione, mentre, nella proposta di legge Viviani, non è previsto alcun termine in merito. Per la emissione delle

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

decisioni della commissione di secondo grado, il disegno di legge prevede un periodo di trenta giorni; la proposta di legge Viviani non fissa alcun termine, e la proposta di legge Calabrò lo riduce a quindici giorni. Anche in questo caso, desidero rilevare, quindici giorni sono troppo pochi perché si possa espletare con la necessaria ocularità il lavoro di controllo.

Il disegno di legge fissa, ancora, per l'Amministrazione, un termine massimo di dieci giorni dalla data della definitiva deliberazione, favorevole, di primo grado, o dalla data di emissione di quella di secondo grado per il rilascio del nulla-osta. Questo, a mio avviso, è un termine che risponde pienamente alle esigenze manifestate da parte dei produttori di film, che hanno tutto l'interesse a veder condizionata l'attività di controllo entro termini piuttosto brevi.

La composizione delle commissioni di revisione, non è presa in considerazione dalla proposta di legge Calabrò, mentre la proposta di legge Viviani detta delle norme che si distaccano notevolmente da quelle del disegno di legge. Infatti, secondo il progetto governativo, la presidenza delle commissioni di revisione cinematografica di primo grado è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, mentre i componenti sono un magistrato dell'Ordine giudiziario, un funzionario del Ministero dell'interno, un insegnante di pedagogia negli Istituti magistrali e tre cittadini estranei all'Amministrazione, di cui, almeno due, padre o madre di famiglia. La commissione di secondo grado, sempre secondo il disegno di legge, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per lo spettacolo, mentre un magistrato dell'Ordine giudiziario, un funzionario del Ministero dell'interno, un docente universitario di pedagogia o psicologia, e tre cittadini estranei all'Amministrazione, di cui almeno due padre o madre di famiglia, ne fanno parte quali componenti.

Pertanto, nel disegno governativo la differenza fra la commissione di primo e quella di secondo grado si ha solo per quanto riguarda il presidente (quella di primo grado è presieduta da un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, mentre alla presidenza di quella di secondo grado è chiamato il Sottosegretario di Stato per lo spettacolo) e per il fatto che l'insegnante di pedagogia in Istituti magistrali, previsto per la commissione di primo grado, è sostituito, nella commissione di secondo grado, da un docente universitario di pedagogia o psicologia.

Secondo la proposta di legge Viviani, invece, la commissione di primo grado dovrebbe essere composta da un magistrato dell'Ordine giudiziario, da un funzionario della Direzione generale dello spettacolo e da altri cinque membri designati rispettivamente, dalle associazioni degli autori, degli attori, dei lavoratori dello spettacolo, dei critici e degli esercenti le sale teatrali. La commissione di secondo grado, sempre secondo la proposta di legge Viviani, sarebbe composta da un consigliere di Stato, da un consigliere di Cassazione, che ne assume la presidenza e da un critico teatrale.

Secondo il disegno di legge le commissioni di revisione sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica due anni. La proposta di legge Viviani chiede, sì, che le commissioni siano nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma su designazione dei rispettivi ordini o organizzazioni sindacali di categoria, e non prevede alcun termine per la loro durata.

Il disegno di legge, a mio parere, dato che il controllo sulle manifestazioni artistiche è un diritto dello Stato, propone una articolazione delle commissioni dando la preminenza ai funzionari della Presidenza del Consiglio, ma si serve anche dell'opera di altre persone qualificate, quali componenti, in modo da garantire un esame oculato ed una decisione equa.

La proposta di legge Viviani, invece, non offre uguali garanzie, specialmente per quanto concerne la commissione di secondo grado, dato che fra i suoi componenti non figura alcun funzionario della pubblica Amministrazione. È vero che si prevede la presenza di un alto magistrato con funzioni di presidente, ma, a parte la considerazione della carenza di tali magistrati per cui, praticamente, potrebbe essere difficile trovare la persona alla quale affidare l'incarico, ritengo che questi presidenti chiamati a decidere su una materia che nulla ha da vedere con l'amministrazione della giustizia, potrebbero anche non trovarsi a loro agio nell'espletamento di tale particolare funzione.

Per quanto riguarda l'argomento, sul quale ritengo che i colleghi della sinistra intendono particolarmente soffermarsi, cioè la costituzionalità o meno del disegno di legge, non dirò molto, poiché mi riservo di rispondere quando essi avranno illustrato gli elementi di fatto e di diritto sui quali radicano la loro tesi di incostituzionalità.

La questione, credo, dovrebbe fondarsi sulla interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione argomentandosi che, nell'ultima parte di questo articolo, verrebbe stabilito come il controllo, o censura o esame che dir si voglia, debba e possa essere applicato unicamente alle manifestazioni teatrali e cinematografiche contrarie al buon costume soltanto.

Il contrario avviso, a me pare, nasca da una interpretazione logica e letterale dell'invocato articolo 21 della Costituzione.

Infatti, se consideriamo l'articolo 21 nella sua intera formulazione, appare incontestabile che il legislatore costituente ha voluto riservare alla stampa una trattazione del tutto particolare, mentre per le altre manifestazioni del pensiero, indicate nel primo comma dell'articolo, viene disposta una diversa disciplina.

Si spiega, così, come il secondo comma prescriva che la sola stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure, mentre nulla di simile è previsto né per quanto riguarda « la parola », e « ogni altro mezzo di diffusione », espressione quest'ultima che comprende, evidentemente, gli spettacoli teatrali e cinematografici.

Aggiungo, ancora, che nessun dubbio può esservi sul carattere limitativo, al principio normalmente riconosciuto al legislatore ordinario che ha il diritto di liberamente legiferare, delle norme costituzionali del secondo, terzo e quarto comma del più volte richiamato articolo 21 della Costituzione.

Ma se si tratta di una norma limitativa al potere del legislatore ordinario, la sua interpretazione in questo, come in tutti gli altri casi in cui si pongono dei limiti al principio della libertà, non può che essere di stretto rigore.

Di conseguenza, la interpretazione letterale, logica e giuridica dell'articolo 21 pone in evidenza, quanto si è già detto che, per la stampa e solo per la stampa, il legislatore costituente, con le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21, ha voluto apprestare una particolare disciplina ponendo dei limiti precisi alla libertà del legislatore ordinario.

Conclusa questa premessa, rileviamo subito che, per le manifestazioni in parola e per gli altri mezzi di diffusione del pensiero, il costituente ha avuto presente una disciplina diversa da quella prevista per la stampa.

Voler, ora, sostenere l'applicabilità delle norme particolari previste per la stampa anche alla parola e ad ogni altro mezzo di diffusione significa voler, deliberatamente, sostenere una tesi che, certo, non trova rispon-

denza e conforto nella interpretazione logica e letterale dell'articolo 21.

Né, infatti, ad una diversa interpretazione può soccorrere il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 21 poiché questo non amplia, certamente, il divieto contenuto nei commi precedenti ma introduce, semplicemente, un divieto che interessa le manifestazioni contro il « buon costume ». Con esso il costituente ha inteso far riferimento a quelle azioni che, pur essendo contrarie al buon costume, non sono comprese nelle fattispecie dei reati e per ciò stesso non sono prese in considerazione dall'ordinamento penale.

Per quelle manifestazioni, invece, che, comunque, interessano l'ordinamento penale, l'articolo 21 non aveva alcun bisogno di provvedere essendo, l'attività preventiva, compito precipuo del legislatore ordinario, che può esercitarla nella piena libertà dei propri poteri.

Di conseguenza, l'articolo 21 della Costituzione si occupa specificatamente degli spettacoli e delle altre manifestazioni diffusive del pensiero contrarie al « buon costume » non per limitare l'attività preventiva e repressiva del legislatore ordinario ma, al contrario, per estenderla a quelle situazioni riprovevoli che pur non integrando le ipotesi di « delitto » immediatamente le precedono.

Appare, quindi, evidente che il legislatore costituente, contrariamente a quanto si vorrebbe argomentare, si è dimostrato consapevole che, in una materia così delicata, quale è quella dei mezzi di diffusione del pensiero e, in particolare, degli spettacoli teatrali e cinematografici, la repressione dei soli « delitti » non poteva bastare per tutelare efficacemente il patrimonio spirituale del popolo italiano.

Ecco, perché, la interpretazione restrittiva data all'articolo 21 dall'onorevole Viviani nella sua proposta di legge e dagli altri colleghi della estrema sinistra, che intendono limitare il controllo alle sole manifestazioni oscene non solo non è confortata dalla retta interpretazione del testo dell'articolo succitato, ma è chiaramente contraria allo spirito ed alla lettera della norma, volendo addirittura condizionare la tutela alla sola fattispecie di reato. In questo caso non si tratta, quindi, di interpretazione restrittiva dell'articolo 21, ma di qualche cosa che è del tutto contraria alla norma ed allo spirito dell'articolo stesso.

Del resto, a conforto della esattezza giuridica della mia interpretazione, posso richiamarmi ad un analogo concetto espresso da un

autorevole membro di questo Parlamento il quale, indubbiamente, non può essere indotto a sospetto dai colleghi della estrema sinistra. Intendo riferirmi all'onorevole Alicata che, nell'articolo 33 del suo vecchio progetto di legge sulla cinematografia, aveva previsto, come materia di controllo o censura, non solo le offese alla decenza ma anche quanto suoni vilipendio alla religione.

Ora, se l'onorevole Alicata considerava censurabili i film che vilipendono la religione, è chiaro che egli non riteneva, per l'ultima parte dell'articolo 21, che il controllo fosse limitato, soltanto, ai film di contenuto osceno, come è detto nel progetto Viviani, ma fossero censurabili anche quelli che, per motivo diverso, rappresentavano egualmente una lesione al patrimonio spirituale del popolo italiano.

Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, mi pare si arrivi alla chiara dimostrazione che questa parte del progetto governativo, di cui più specificatamente mi sono occupato, cioè l'articolo 2 del disegno di legge, non sia criticabile sotto il profilo della costituzionalità, in quanto la tutela della collettività contro le manifestazioni che offendono il buon costume, l'ordine pubblico, la nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni, rappresenta un dovere dello Stato per la difesa del patrimonio spirituale del popolo italiano.

Esprimo, pertanto, l'avviso che la Commissione passi all'esame degli articoli prendendo come base della discussione il progetto governativo che, per le ragioni dianzi esposte, è il più completo sia nel dettare e precisare i limiti del controllo, sia nel fissare i diritti degli interessati e le modalità per la tutela di questi diritti.

CORBI. Noi, prima di tutto, moviamo una eccezione di incostituzionalità al disegno di legge che ci viene presentato. Circa l'origine del disegno di legge stesso, ricorderò il vecchio testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento, che prevedevano una dettagliata casistica per la concessione del nulla osta. Per anni si è ripetuto che queste norme erano incompatibili con i principi che reggono uno stato moderno, soprattutto uno stato di diritto; si è affermato, anche, da più parti che, una volta entrata in vigore la Costituzione, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per quanto riguarda questa materia, sarebbe stato in contrasto con le norme costituzionali. Se ne è discusso a lungo in Assemblea, se ne è discusso in Commissione, quando venne esaminata la recente

legge sulla cinematografia. Nel corso di quest'ultima discussione non si poté arrivare a una conclusione sull'argomento del controllo sui film e sulle rappresentazioni teatrali, in quanto eravamo oggetto di vive premure perché venissero emanate quelle provvidenze economiche che avrebbero consentito all'industria cinematografica di sopravvivere. Si addivenne, così, al compromesso di non affrontare il tema « censura », impegnando, però, il Governo alla presentazione di un disegno di legge che, rielaborando tutta la materia, si adeguasse ai dettami costituzionali.

Ora, il Governo presenta questo disegno di legge. Io, in verità, non riscontro in esso alcun tentativo di discostarsi dalle vecchie norme contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; né uno spirito più democratico e più aderente alla Costituzione. Non mi perito, anzi, di affermare che questo disegno di legge peggiora le norme contenute in quel testo unico tanto deprecato e tanto discusso.

Nella relazione al disegno di legge si sostiene che, quanto in esso è contenuto, non è affatto incompatibile con i principi che stanno alla base del nuovo ordinamento costituzionale dato che il diritto alla censura sarebbe reso possibile e necessario dal fatto che, già con le leggi del 1947 e del 1949, riguardanti la materia cinematografica, si lasciarono in vita le disposizioni del 1923; e questo starebbe a dimostrare come il legislatore abbia ritenuto compatibile col nuovo ordinamento costituzionale l'istituto della revisione preventiva.

Ora, premesso che noi non contestiamo il diritto dello Stato a salvaguardare la morale e l'educazione dei cittadini, è necessario, però, conoscere e fissarne i limiti.

Si legge nella relazione:

« A sua volta la legge 16 maggio 1947, n. 379, votata dall'Assemblea Costituente, nel porre un nuovo ordinamento delle attività cinematografiche, confermò le norme del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, ed egualmente la legge 29 dicembre 1949, n. 958, dichiarò all'articolo 28 che " nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film ".

Quest'ultima disposizione, posteriore alla entrata in vigore della Carta costituzionale, sta a dimostrare come il legislatore abbia ritenuto compatibile con il nuovo ordinamento l'istituto della revisione preventiva dei lavori teatrali e cinematografici ».

Ma è facile contestare la validità di questo argomento, perché nel 1947 noi non potevamo fare riferimento ad una Costituzione, che ancora non esisteva, ma soltanto alla pubblica opinione, alla coscienza democratica rinata in Italia; e nel 1949, quando discutevamo in aula l'altra legge — come è abbondantemente documentato negli atti parlamentari — non solo facemmo riserva, ma manifestammo egualmente la nostra più viva opposizione anche se la norma venne approvata in quanto, allora, la democrazia cristiana aveva una maggioranza assoluta e poteva fare come meglio le piaceva.

Nè potevamo, a quel tempo, eccitare l'incostituzionalità della legge in altra sede che non fosse quella dell'assemblea parlamentare, perché ancora non esisteva la Corte Costituzionale, alla quale noi, sicuramente, avremmo fatto ricorso per la interpretazione che la maggioranza volle dare alla Costituzione.

Quindi, i due precedenti del 1947 e del 1949 sono, almeno, molto superficialmente invocati nella relazione al disegno di legge governativo, ove nella prima pagina si legge: « Presupposto del provvedimento è che la conservazione dell'istituto della revisione non sia affatto incompatibile con i principi che sono a base del nostro ordinamento costituzionale » e, nella seconda pagina:

« Quest'ultima disposizione — analoga a quella contenuta nel testo delle modifiche della legge di pubblica sicurezza redatto dalla Commissione del Senato — tende a far sì che alla valutazione dei funzionari, dei magistrati e dei tecnici si aggiunga il sano giudizio dello spettatore medio, e l'apporto della sua sensibilità ».

GASPARI, *Relatore*. Ma io non ho trattato questi argomenti.

CORBI. Io debbo discutere non solo con lei, ma anche col Governo; quindi rispondo alla relazione governativa. Siccome la relazione impegna il Governo, debbo tener conto del parere del Governo e delle possibili obiezioni che il suo rappresentante farà alla nostra tesi.

Lasciamo stare il passato, anche se è in nostro favore, dato che, nell'ampia discussione che si è svolta nella Commissione speciale sulla recentissima legge concernente la cinematografia, noi avemmo ampie attestazioni dal Governo e dalla maggioranza, che questa materia, del controllo o censura, sarebbe stata regolata e resa aderente alle norme costituzionali. Solo a seguito di questo impegno formale e preciso — tanto è vero che oggi abbiamo

il disegno di legge presentatoci dal Governo — si addivenne a quel compromesso che consentì di varare quella brutta legge che tutti conoscono, ma che dovette essere approvata per evitare il peggio.

E qui giungiamo al *punctum dolens*: la censura. Il relatore ha invocato l'articolo 21 della Costituzione ove, all'ultimo comma cui subito mi riferisco, si prevede il divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e delle manifestazioni che risultino contrari al buon costume. Il primo comma dello stesso articolo proclama, però, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sia con la parola che con lo scritto o con qualsiasi altro mezzo di diffusione. A me pare, pertanto, che non ci sia adito a dubbi con l'espressione « qualunque mezzo » si intendono ovviamente anche la cinematografia e gli spettacoli teatrali.

Il relatore ha sostenuto anche che la nostra parte ha consentito su una meno rigida interpretazione del testo costituzionale, prevedendo che, oltre alle offese al buon costume, non dovesse essere consentito il vilipendio alla religione, riferendosi a quanto veniva previsto da una proposta di legge recante la firma dell'onorevole Alicata. A tal proposito faccio osservare che l'eccessiva generosità manifestata dall'onorevole Alicata nell'aderire all'impostazione di quella proposta di legge, deve considerarsi come frutto del suo desiderio di uniformarsi, in un certo senso, alla realtà delle cose, andando incontro alla tesi degli onorevoli colleghi di parte democristiana.

Io, ora, mi richiamo a fonti molto più autorevoli di quanto possano esserlo Alicata e gli altri firmatari citati fra i quali sono anche io. Mi richiamo agli atti della Costituzione, ed alle dichiarazioni a suo tempo fatte, non solo da parte nostra, ma da parte della totalità dell'Assemblea Costituente, che molto bene interpretò lo spirito dell'articolo 21 della Costituzione.

GASPARI, *Relatore*. Ma se ella ha affermato che una legge votata dalla Costituente non ha valore, a che cosa mai possono servire le dichiarazioni cui allude, che certamente sono meno importanti delle leggi? Mi sembra che la sua argomentazione non regga.

CORBI. Lei dimentica che l'Assemblea, che ha varato la Costituzione, non è quella che fece la legge del 1923, bensì quella che ha approvato la legge del 1947 e la successiva legge del 1949. Lei sa bene che questa Assemblea si è trovata a dover legiferare senza possibilità di riferimento a norme costituzionali e, conseguentemente, per forza di cose, ha dovuto adeguarsi alle norme allora vigenti ri-

servandosi di modificare in seguito la legge, quando la Costituzione fosse stata varata. In sede di esame dell'articolo 21 tutti furono concordi nel ritenere necessario un rapido adeguamento alla Costituzione delle leggi in vigore.

Lo stesso commento alla Costituzione fatto da valorosi funzionari della Camera dei Deputati, quali Falzone, Palermo e Cosentino, quando tratta dell'articolo 21 precisa che esso, noto come quello sulla libertà di stampa, disciplina non soltanto questa libertà, ma anche le altre libertà di manifestazione del pensiero: quella della parola, del cinema, del teatro, della radio. L'iter normativo è, dunque, analogo a quello della inviolabilità della persona e del domicilio, solo dopo l'affermazione di tali libertà si provvede naturalmente, a fissarne i limiti, vale a dire la regola della doppia garanzia dell'atto motivato dell'autorità giudiziaria e del caso previsto dalla legge e l'eccezione dei provvedimenti provvisori di polizia in caso di necessità e di urgenza.

Pertanto, è evidente, questa interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione non è per nulla arbitraria o di parte, e nemmeno faziosa, ma è la sola giusta, perché basata sullo studio di tutto il lavoro preparatorio e sugli espressi intendimenti della Costituente stessa. Questo concetto è confermato anche dal successivo articolo 33, primo capoverso, nel quale è detto che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Non si può, certo, contestare che il teatro e il cinema siano manifestazioni d'arte e che, pertanto, debbano avere libertà di espressione senza alcuna censura preventiva. È vero che lo Stato ha anche il dovere di garantire al cittadino altri suoi diritti, quali quello di non essere offeso nella propria moralità, nella propria coscienza civica, nel sentimento patrio e di non essere intralciato nella educazione dei figli ma, all'uopo, esiste la previsione della proibizione di spettacoli e manifestazioni che offendano il buon costume.

Questo è dunque l'iter e non altro. Quando si discusse tale questione, ognuno di noi aveva presente la legge del 1923 che rendeva possibile l'intervento del censore in ogni campo e rendeva, quindi, impossibile la manifestazione libera del pensiero sia attraverso lo scritto che con la parola o con qualunque altro mezzo. Inoltre, gli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 126 del regolamento di pubblica sicurezza, prevedevano, fra l'altro, la proibizione dell'apologia del delitto, dell'eccitamento all'odio fra le classi sociali, al disprezzo della

legge e di qualsiasi manifestazione contraria al sentimento nazionale o religioso, offensiva per il decoro, per il prestigio dell'autorità pubblica, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, delle forze armate, della vita privata delle persone e dei principi costitutivi della famiglia, come pure quelle manifestazioni ritenute di danno o di pericolo pubblico. La materia era così vasta per cui, volendo, il censore aveva la possibilità di impedire qualunque manifestazione del pensiero. E, proprio in base a questo principio, opere di Machiavelli, di Moliere, di Bertold Brecht, di Moravia ed altre ancora, suscitando casi clamorosi, dovettero soggiacere all'opera del censore. Il cittadino, allora, non era garantito da norme di legge, ma si trovava nelle mani del censore, che poteva fare il bello e il cattivo tempo a seconda dei casi, delle contingenze, delle simpatie o antipatie e, soprattutto, del volere del potere esecutivo.

Così non è lecito procedere. Una casistica tanto ampia offre al censore un potere indiscriminato per cui, nella pratica, nessuno viene ad essere garantito nei diritti che, pure, gli sono riconosciuti largamente dalla Costituzione, e non solo degli articoli 21 e 33, ma anche da tutto quanto contemplato nella parte che concerne i diritti del cittadino.

Oggi ci viene presentato un disegno di legge che non migliora affatto la situazione, in quanto non restringe i limiti della censura ma, usando una dizione più breve, più vaga ed imprecisa, li estende addirittura. Dice, infatti, l'articolo 2 del disegno di legge in esame, che non può essere rilasciato il nulla osta per la proiezione e rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene contrari al buon costume e all'ordine pubblico (precisa-zione significativa) o che offendano la Nazione (e qui entrano in argomento gli agenti, i funzionari, l'esercito), oppure il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni.

Voi capite che una dizione del genere è quanto mai insidiosa ed ha una portata più ampia ancora di quella contenuta nella legge 24 settembre 1923. A mio avviso, se i legislatori fascisti erano più grossolani, erano però, bisogna riconoscerlo, anche più sinceri. Oggi si vogliono imporre gli stessi criteri di allora ma, anziché ammetterlo, si preferisce nasconderli dietro le parole per impedire, così, anche quello che lo stesso legislatore fascista consentiva.

Attraverso una dizione come quella proposta, tutto è possibile. E, ancora, all'articolo 2 del progetto di legge si dice che il nulla

osta per l'esportazione all'estero di film nazionali non può essere rilasciato ove si tratti di soggetti o scene che creino turbamento nei rapporti internazionali, Ebbene, tale argomento è così vasto che, mettendo, ad esempio, in ridicolo un poliziotto francese o un funzionario o l'ambasciatore di una qualsiasi nazione, si corre il rischio di incappare nel diniego del nulla osta. E facile citare una infinità di questi casi, già verificatisi e facilmente verificabili, come ben agevole sarebbe il citare infiniti altri casi di film o scene che avrebbero potuto ricadere sotto i rigori censoriali e che, invece, grazie al prevalere del buon senso, basato anche e soprattutto sulla eventuale legittima protesta dell'opinione pubblica, sono riusciti ad ottenere il necessario nulla osta.

L'approvare il disegno di legge che ci è stato presentato significherebbe, dunque, a mio avviso, dare un colpo definitivo ad ogni possibilità di libere manifestazioni del pensiero da parte del cittadino. Fino ad oggi, in un certo senso, si è avuta qualche remora in quanto, pur basandosi sulla legge 24 settembre 1923 sempre in vigore, si è cercato di non ripetere gli errori del passato, facendosi guidare da uno spirito più liberale. Al Sottosegretario di Stato in carica o ai funzionari preposti alla revisione dei film non può fare piacere, ovviamente, l'essere paragonati a coloro che, sotto il passato regime, in questa materia pontificavano.

Ma se oggi, invece, dovesse passare una legge siffatta, che peggiora quella del 1923, ci si risponderebbe, facilmente, che nessuna accusa di spirito retrivo e di oscurantismo può essere mossa a coloro i quali interpretano una legge votata da questo Parlamento repubblicano, che si ispira ai dettami della Costituzione. E si dirà che se la legge è stata fatta da legislatori che hanno dovuto, per forza di cose, tener presente la Costituzione, coloro i quali sono preposti alla censura hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di applicare con tutto il rigore possibile quanto la legge prevede.

Verremmo, quindi, a legittimare non solo un ritorno al passato, ma si porterebbe una offesa, chiara ed aperta, alla lettera ed allo spirito della Costituzione, nonché alla nostra intelligenza ed alla nostra coscienza.

Pertanto, pur riservandomi di tornare più dettagliatamente su questo punto credo di essere nel giusto affermando che noi saremmo in grado di varare questa legge nel più breve tempo possibile, se si riuscisse superare questo punto basilare. Voi sapete che tutto il campo

è a rumore e da anni; e sia per quanto riguarda il teatro, sia per quanto riguarda la cinematografia, si reclama una nuova disciplina in senso più liberale e più democratico, e non una involuzione. Anzi, tutte quelle manifestazioni che hanno avuto valore di una involuzione sono state aspramente criticate e combattute non da una parte politica sola, ma da uomini di pensiero che onorano e illustrano la nazione e che appartengono sia alla nostra che alla vostra parte, o a nessuno dei gruppi qui rappresentati, in quanto essi giustamente ritengono che a questo problema è strettamente collegato lo sviluppo di un'arte che può essere tale soltanto quando liberamente rispecchi i sentimenti dell'artista.

Possiamo accollarci, noi, con questa legge, la responsabilità di mettere una pietra tombale su quella che è la cinematografia e lo spettacolo teatrale italiani, con tutte le conseguenze che ne derivano? Possiamo, così leggermente e palesemente, violare le norme della Costituzione? È vero che si potranno usare molte parole e molti espedienti nel tentativo di far combaciare le disposizioni di questa legge con i dettami costituzionali, ma sono tutti espedienti e parole che non resistono al senso ed alla onestà dell'interprete. Se affrontiamo subito questa questione e riconduciamo quanto è previsto nell'articolo 2, al rispetto della Costituzione, con opportuni e indispensabili altri lievi ritocchi, questa legge arriverà alla approvazione in brevissimo tempo, con la certezza, da parte nostra, di aver fatto il nostro dovere e di aver tranquillizzato tutti coloro che, più vivamente, avvertono la gravità del problema. Diversamente la nostra discussione sarà necessariamente lunga, attenta e difficile, perché fin dal 1947 noi stiamo rivendicando un più concreto rispetto della libertà di espressione, ed a dieci anni di distanza non solo non ci si dimostra, con questo disegno di legge, di aver tenuto conto della nostra richiesta ma, anzi, ci si dice in maniera chiara ed inequivoca che si vuole peggiorare persino quanto era previsto nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1923. Ora, ci consentirete di non essere disposti a questo gioco

CALABRÒ. A me pare che sia necessario procedere al più presto all'esame e all'approvazione di questo provvedimento di legge. È assurdo parlare di coercizione delle libertà. Qui si tratta, se mai, di vigilare soltanto sul sistema di espressione, ed è necessario arrivarci al più presto. Altrimenti faremo un esame comparativo delle censure che vigono in tutti i paesi del mondo e vedremo quale sia

il più pesante e quale il più leggero. Rivolgo, quindi, un appello alla Commissione perché si proceda sollecitamente all'esame e all'approvazione degli articoli.

BOZZI. Se non vado errato, è necessario risolvere una questione di carattere pregiudiziale: legittimità, o meno, del disegno di legge governativo, in relazione all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione.

Non c'è dubbio che questo comma prevede provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni. Quindi, un intervento preventivo è ammesso dalla Costituzione.

Quali sono le violazioni? Evidentemente le violazioni sono: le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Quindi, l'intervento dell'autorità amministrativa deve essere diretto a prevenire o reprimere queste violazioni, cioè gli attentati al buon costume.

Ora, a me sembra che, mentre il disegno di legge governativo è estensivo, la proposta di legge Viviani sia restrittiva. Infatti, la proposta Viviani fa coincidere il buon costume col concetto di oscenità. L'oscenità, invece, pur muovendosi sempre nell'area del buon costume, ne individua soltanto uno degli aspetti, forse quello più grave; quindi è un concetto restrittivo.

Ho, d'altra parte, l'impressione che sia estensivo il progetto del Governo, perché questo enumera: soggetti e scene contrari al buon costume e all'ordine pubblico o che offendano la nazione, il sentimento religioso e le pubbliche istituzioni.

Quindi, parlando prima di buon costume, poi di tutti gli altri beni che meritano una tutela, si comprende, facilmente che, secondo il concetto del Governo, gli altri beni non rientrano nel buon costume, ma sono una aggiunta al concetto di buon costume.

Secondo me si debbono distinguere due casi. Ci sono delle violazioni che possono costituire reato e quelle che non lo sono. Probabilmente il vilipendio alla religione, alla nazione e alle pubbliche istituzioni potrebbero essere configurati come reati, del resto già previsti dal codice penale e, quando questi si avverino, non c'è dubbio che debba essere esercitata un'azione preventiva. È, evidente, quindi che le violazioni di cui parla la Costituzione debbono riguardare un'altra sfera di beni, che non quelli penalmente tutelati, ma che per la loro natura meritano essere considerati. Violazioni di questo genere, non essendo penali, dovevano trovare la loro regolamentazione nella stessa costituzione, che intese proteggere un qualche cosa di più, del semplice

sentimento comune nella coscienza media collettiva, la cui violazione non costituisce reato.

Che cosa è il buon costume? Su questo punto bisogna intendersi. Certo non è soltanto l'oscenità. Non dimentichiamo che la Costituzione, oltre che un documento giuridico, è anche un documento politico, specialmente per questa parte che tratta delle libertà che, in una società civile, sono il regolamento ed il limite dei rapporti comuni. Quindi, credo che, forse, nel concetto di « buon costume » possano ben rientrare, se non tutte, almeno talune delle enunciazioni che sono contenute nell'articolo 2 del disegno di legge governativo perché, evidentemente, nel buon costume di una società civile va compreso il rispetto per le opinioni altrui ed il rispetto per gli ordinamenti. Non so se ci rientri l'ordine pubblico....

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tra i *boni mores* è compreso anche l'ordine pubblico.

BOZZI. Se, per esempio, in un film si illustrano o anche si esaltano onestamente le manifestazioni di una religione diversa dalla cristiana e dalla cattolica, si commette offesa alla religione? E a quale religione? Che cosa significa offesa alla religione? A quella dell'articolo 7 della Costituzione, oppure offesa al sentimento religioso? Sorge quindi una questione di merito, che è un po' difficile a risolvere.

Con ciò non intendo fare nessuna proposta. Ho soltanto questa intuizione: che la proposta Viviani sia restrittiva e che quella del Governo sia estensiva; anzi, vorrei dire, esplicitamente estensiva, perché accanto alla nozione di buon costume aggiunge altri cinque o sei enunciati, e fa, così, comprendere che, secondo il punto di vista del Governo, questi ultimi non rientrano nel buon costume, e direi con poco discernimento, da parte dell'estensore del progetto.

FERRI. Dopo l'intervento del collega Corbi, abbiamo ascoltato con estremo interesse l'intervento dell'onorevole Bozzi, data la sua particolare autorevolezza sui problemi costituzionali. Tuttavia, debbo confessare che non sono propenso a consentire all'ultima parte dell'intervento dell'onorevole Bozzi, soprattutto là dove ha cercato di dare al termine « buon costume » una interpretazione così allargata, da sostenere che in esso rientrano, per lo meno in parte, i casi previsti dall'articolo 2 del disegno di legge, e, soprattutto, non mi sento di condividere l'opinione che traduce « buon costume » in *boni mores*, facendovi rientrare anche l'ordine pubblico.

Ritengo ci sia un certo fondamento nel rilievo che, identificare come violazione del buon costume, soltanto ciò che abbia un contenuto osceno — come è previsto dalla proposta di legge della collega Viviani — sia una interpretazione troppo ristrettiva. Indubbiamente è difficile esemplificare quello che il costituente ha voluto indicare col termine « buon costume ». Però, a me pare certo che « buon costume », se è qualche cosa di più ampio dell'osceno, tuttavia rientra sempre in quella sfera che si attiene al comportamento morale delle persone e non può estendersi ad altri campi.

Il collega Corbi si è richiamato agli atti della Costituzione. Sempre nel commento citato, si legge testualmente « Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero ottenute con mezzi differenti dalla stampa, a tutela della pubblica moralità e in vista specialmente della protezione della gioventù. Per la stampa periodica, il sequestro può essere eseguito nei casi di pubblicazioni oscene. I motivi della moralità, della protezione della gioventù e della necessità di combattere pubblicazioni e spettacoli osceni, ricorsero durante tutta la discussione in sottocommissione e in Assemblea, e possono considerarsi ispiratori della norma. Nel progetto l'ultima proposizione era la seguente: « La legge determina misure adeguate ». L'onorevole Moro (certamente allora autorevole deputato, oggi ministro del partito di maggioranza) e numerosi altri deputati proposero di aggiungere « preventive e repressive ». Nell'illustrare la proposta, che fu approvata dall'Assemblea, la dizione fu poi perfezionata in sede di coordinamento finale) l'onorevole Moro disse tra l'altro: « Noi crediamo che almeno per le pubblicazioni oscene, almeno per gli spettacoli e per le altre manifestazioni che urtino contro il buon costume, sia ammessa non solo una severa repressione, ma anche la possibilità di una prevenzione adeguata e immediata. L'immediatezza è, in questi casi, indispensabile. Si tratta di evitare che il veleno corrosivo che si trova nella stampa pornografica e nelle altre manifestazioni contrarie al buon costume possa dilagare. Si tratta di fare in modo che sia impedito al suo sorgere ».

Ora, in questo intervento dell'onorevole Moro « buon costume » è sempre riferito a oscenità e pornografia.

GASPARI, *Relatore*. No, invece lo distingue...

FERRI. Mentre per la stampa ci si limita ad una dizione più ristretta, per le altre manifestazioni, invece, il concetto si allarga, ma

si resta ancorati, pur sempre, alla dizione generica del « buon costume ». Il Codice penale punisce i delitti contro la pubblica decenza, ma io non vedo come, nel concetto del buon costume, si possa far rientrare quello dell'ordine pubblico, così come non penso che si possa estendere al campo dell'ordine pubblico il vilipendio alla religione. Il problema è evidentemente complesso e noi riteniamo di concordare pienamente con quanto è stato fatto rilevare dall'onorevole Corbi. Perché, se è vero che non possiamo accettare la dizione adottata dall'onorevole Viviani nella sua proposta di legge, è anche vero che non possiamo ugualmente accettare l'interpretazione che si vuol dare al concetto del « buon costume », quando si vuol identificare questa nozione con la più vasta ed omnicomprensiva accezione di *boni mores*.

L'articolo 21 della Costituzione non contempla una censura preventiva, prevede bensì il divieto per gli spettacoli, ivi compresi quelli cinematografici, quando risultino contrari al buon costume, nel senso che abbiano sconfinato nel campo della pornografia. Per quanto riguarda la stampa, lo stesso articolo 21, non prevede alcuna norma di attività preventiva di controllo, ma solo la possibilità di sequestro di opere che configurino la fattispecie di delitti sottoposti a una particolare disciplina. È evidente, quindi, che l'Assemblea Costituente ha lasciato al legislatore ordinario la facoltà di stabilire le norme atte a prevenire ed a reprimere le manifestazioni contrarie al buon costume, cioè solo quanto sia osceno o pornografico e, quindi, contrario alla decenza.

Tra le argomentazioni del relatore vi è il richiamo alla legge che l'Assemblea Costituente votò nel 1947, legge che, nel porre un nuovo ordinamento delle attività cinematografiche, confermò le norme del regolamento 24 settembre 1923. Io ritengo che, in questa sede, debba escludersi, sull'argomento, ogni possibilità di riferimento. La legge del 1947 fu votata, quando la Costituzione era ancora in elaborazione, e solo perché si rendeva necessaria una nuova disciplina della materia.

Noi ci associamo, pertanto, alla eccezione di incostituzionalità del disegno di legge in esame sollevata dall'onorevole Corbi, dato che riteniamo incompatibile con la Costituzione ogni forma di censura e controllo preventivo che vada oltre la esatta interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 21.

GIANQUINTO. Io vorrei chiedere questo: se in un film, ad esempio, viene fatta l'esal-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

tazione del divorzio, ritenete voi che esso sia contrario ai *boni mores* o no?

GASPARI, *Relatore*. Certo, perché sarebbe una offesa al sentimento religioso.

JACOMETTI. E voi vorreste che noi vi seguissimo su questo piano?

DOMINEDÒ. A me pare che la eccezione di incostituzionalità sia viziata in radice, perché pecca del solito vizio di interpretare la Costituzione restrittivamente. Anche la delicata e dibattuta questione dei poteri del Capo dello Stato, ad esempio, non si può risolvere, a mio avviso, postulando una interpretazione restrittiva. Ora, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Corbi erra nel considerare, *a priori*, come restrittiva la portata dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione. I *boni mores*, secondo la coscienza popolare di un paese, riguardano strettamente il sentimento religioso della collettività, anche se, molti altri fra noi, li ritengono fondati su valori trascendenti quelli della religione. Anche per quanto concerne il riflesso nel concetto di ordine pubblico, mi pare chiaro che non si possa parlare solo nel senso poliziesco dei termini come, ad esempio, ne parlerebbe un Ministro dell'interno. Ordine pubblico significa anche diritto comune, diritto contemporaneo, il quale investe tutti i valori morali, pertanto i *boni mores* vi influiscono fondamentalmente.

Ci deve guidare, quale principio informatore, la convinzione di trovarci di fronte al problema della difesa dei valori morali di tutta la vita nazionale. Io credo, pertanto, di potermi opporre, in piena coscienza alla eccezione di incostituzionalità anche per motivi, diciamo così, di stretta ermeneutica costituzionale.

La interpretazione lecita delle norme contenute nell'articolo 21 della Costituzione secondo me può essere una sola: quella dichiarativa.

DELCROIX. Onorevoli colleghi, qui siamo alla solita questione: se si parte dal concetto che questa Costituzione sia un testo sacro, non si potrà mai legiferare.

Evidentemente i colleghi della sinistra hanno ragione nel senso che il termine « buon costume » ha un significato corrente molto preciso ed il disegno di legge, presentato dal Governo, certamente non si limita al « buon costume » come è correntemente inteso. Lo ammette lo stesso rappresentante del Governo, lo ammette lo stesso relatore. Si potrebbe, anzi, in un certo senso aderire all'osservazione dell'onorevole Corbi, che, tutto sommato, l'articolo 2 del disegno di legge governativo ripro-

duce la norma del testo del 1923, quantunque in forma più breve, senza fare una casistica particolare, perché, quando si parla di « buon costume, ordine pubblico, pubbliche istituzioni » e via di seguito, si riproduce esattamente il testo del 1923 in forma più sintetica.

Io non voglio difendere il testo del 1923 e non voglio nemmeno associarmi all'affermazione dell'onorevole Corbi, che oggi si farebbe con ipocrisia quello che allora si faceva con cinismo. Del resto l'ipocrisia è stata definita l'omaggio del vizio alla virtù, mentre il cinismo ne sarebbe il disprezzo puro e semplice, ed è forse preferibile essere ipocriti piuttosto che cinici. Ma questa sarebbe una discussione che non finirebbe più, ed io, ascoltando gli oratori che mi hanno preceduto, pensavo a quanto scriveva, a proposito della censura, Gioberti nel *Rinnovamento civile*.

La verità è questa: altro è fare una Costituzione, altro è governare. La democrazia cristiana si rende conto che, interpretando alla lettera la Costituzione, non è possibile governare...

GIANQUINTO. Il grave si è piuttosto che la democrazia cristiana l'interpreta alla rovescia!

DELCROIX. Che l'interpretazione data dal disegno di legge governativo sia troppo estensiva, è anche ammissibile; ma, se volete limitarvi al concetto del « buon costume » inteso soltanto come atto osceno, allora non si fa una legge sulla censura. Qui si parla di censura e, quando ammettete di discutere la legge sulla censura preventiva, è chiaro che ammettete già una estensione.

Al fondo di questa discussione c'è il vostro sospetto per lo stato confessionale o per il governo teocratico, di cui voi parlate. Cioè, voi pensate che con questa legge, qualunque manifestazione artistica o letteraria che possa esaltare una religione che non è quella dello Stato o che possa sembrare inammissibile a coloro che hanno una determinata concezione, sarebbe proibita. Ma noi, qui, siamo chiamati a decidere se ci debba essere oppure no la censura. E allora bisogna ammettere che sia necessario dare una certa interpretazione estensiva all'articolo 21, altrimenti nessuna legge si potrà fare.

Per queste ragioni io proporrei di mettere in votazione il passaggio agli articoli, salvo a vedere durante l'esame delle singole norme se sia possibile avviare agli inconvenienti, anche seri, che i colleghi della sinistra hanno prospettato.

VIVIANI. Io faccio la richiesta di rinvio della discussione alla prossima seduta. La

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

questione fondamentale da decidere è proprio questa di cui stiamo discutendo e non è possibile continuare un esame, di tanta importanza, quando sono già le 11,10 e molti colleghi hanno dovuto lasciare la Commissione perché hanno degli emendamenti da svolgere in aula.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io vorrei pregare la Commissione, prima di rinviare la discussione, di decidere almeno sulla eccezione di incostituzionalità, e di definire la scelta del testo, perché, mi pare, che anche da parte delle sinistre l'incostituzionalità sia stata già superata. Infatti, ad essere rigorosamente logici quando i colleghi della sinistra parlano di « buon costume », cioè dell'interpretazione lata o restrittiva da dare alla dizione « buon costume », contenuta nella Costituzione, essi già discutono della legge, epperò hanno già superata l'eccezione d'incostituzionalità. Quando esamineremo gli articoli, vedremo se il buon costume vada inteso in senso lato, ristretto o ristrettissimo, ma il discorso dell'onorevole Ferri e lo stesso discorso dell'onorevole Corbi, il quale è passato al merito, hanno superato la questione d'incostituzionalità. Quando si parla di un mezzo preventivo, si è già nell'ambito dell'articolo 21 della Costituzione. L'estensione di questo mezzo lo discuteremo, ma possiamo, fin d'ora, dire che un'eccezione d'incostituzionalità non ha fondamento né logico né giuridico.

Voi stessi avete ammesso che il concetto di oscenità non è il concetto di buon costume, che il concetto di buon costume è più largo del concetto di oscenità; quindi è evidente che siamo già nella Costituzione. Discuteremo poi i limiti in cui la legge deve essere mantenuta, ma non possiamo dire che la legge sia incostituzionale, quando già l'articolo 21 parla di un mezzo preventivo di controllo. Per parlare d'incostituzionalità, dovremmo cancellare l'ultimo comma dell'articolo 21.

SCHIAVETTI. Poiché è stata fatta un'eccezione d'incostituzionalità e su questa si deve decidere, occorre che tutti i colleghi siano messi in condizione di essere presenti.

PRESIDENTE. Noi non siamo fuori dal regolamento. Se qualcuno dei vostri colleghi ha preferito svolgere degli emendamenti in aula, piuttosto che stare qui a deliberare, è una cosa che riguarda voi altri e non noi.

CORBI. Io ammiro le non comuni qualità dell'onorevole Resta. Però, debbo osservare che, quando ci si fa dire che di fatto abbiamo già superato l'eccezione d'incostituzionalità, ci si attribuisce qualche cosa che non ci

competete. Noi abbiamo di fronte, soprattutto, il disegno di legge ed è su di esso che esprimiamo il nostro parere. Noi riscontriamo in questo disegno di legge qualche cosa che contrasta col tanto citato articolo 21 e diciamo che da quanto è contemplato nella proposta governativa ravvisiamo una violazione della norma costituzionale.

L'onorevole Resta dice che noi accettiamo il controllo preventivo. È vero, perché lo prevede la stessa Costituzione. Ma lo accettiamo in quanto si riferisca unicamente a quello che la Costituzione stabilisce, cioè al buon costume. Quello che contestiamo è, che nel disegno di legge, si possano prevedere casi che non riguardano il buon costume. Perciò, non abbiamo superato nessuna eccezione; anzi siamo più che mai convinti di essere nell'esatta interpretazione della norma costituzionale.

Se l'onorevole Resta mi dicesse che quanto è previsto nell'articolo 2 esorbita da ciò che la Costituzione consente e che quindi bisogna dare una interpretazione diversa alla locuzione « buon costume », in questo caso noi saremmo d'accordo. Si tratterebbe praticamente di esaminare, voce per voce, quali sono gli istituti che si riferiscono al buon costume e quali ne esulino. Ma l'onorevole Resta non ci ha fatto ancora questa dichiarazione anzi, è stato l'inventore del ricorso ai *boni mores*. Di fronte a questo espediente noi abbiamo tutte le ragioni per manifestare la nostra più viva preoccupazione.

Noi non prevedevamo che si entrasse in una discussione giuridica così sottile, da arrivare tra l'altro a parificare il buon costume ai *boni mores*. Vi chiediamo, quindi, il tempo necessario per studiare se il diritto romano, oggi, sia del tutto accettabile con la nuova concezione giuridica dello stato moderno; per prepararci, insomma, una volta che ci avete tirato su questo terreno, a una discussione più attenta.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La eccezione di incostituzionalità potrebbe determinare il non passaggio agli articoli. Ed allora, poiché l'onorevole Corbi si è soffermato particolarmente sulla formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, io dico subito che qualora, per ipotesi, rileggendo detto articolo 2 io mi fermassi alle parole « soggetti e scene », lo stesso onorevole Corbi non avrebbe difficoltà ad accettarlo.

CORBI. Se ci fermiamo al punto indicato dal rappresentante del Governo siamo d'accordo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Allora vede bene che il disegno di legge non è incostituzionale.

PRESIDENTE. È evidente che l'eccezione di incostituzionalità non si riferisce a tutto il disegno di legge, ma ad una parte di esso.

Comunque essa deve essere prospettata in forma di pregiudiziale, subito, ovvero di ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli. Se poi la si riferisce ad una parte del disegno di legge, se ne può rimandare a quel momento l'esame.

DOMINEDÒ. L'eccezione di incostituzionalità è una cosa seria che ferisce in partenza un progetto di legge nella sua presentabilità. Orbene, il concetto della eccezione di incostituzionalità che ferma un progetto di legge, non può essere alterato nel senso di intenderlo come metro di valutazione per uno solo degli articoli del progetto stesso. Mi oppongo, pertanto, formalmente a che si faccia passare per eccezione di incostituzionalità ciò che non è affatto tale.

Che cosa è l'eccezione di incostituzionalità? È qualcosa che ferma l'*iter* di una legge in partenza nel suo complesso. Se con tale eccezione voi volete affermare che un articolo del disegno di legge debba avere un confine piuttosto che un altro, questo lo si vedrà in sede di esame dello stesso articolo.

AGRIMI. Poiché è stata sollevata la questione che non si debba entrare nel merito del disegno di legge, io ritengo che non ci sia altra alternativa che questa: o l'onorevole Corbi non insiste nella eccezione di incostituzionalità ed allora si procede nella discussione,

oppure insiste, ed allora si deve procedere alla votazione sulla questione pregiudiziale.

CORBI. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta del Presidente e dell'onorevole Dominèdò, i quali, se non erro, hanno obiettato che l'eccezione potrà essere eventualmente sollevata in sede di esame dell'articolo 2 e che allora ci si potrà pronunciare sulla costituzionalità o meno del disposto previsto nell'articolo stesso.

Se siamo d'accordo su tale impostazione, potremo senz'altro rimandare la questione ad un secondo tempo. Tengo, comunque, a ripetere che noi abbiamo ritenuto nostro diritto e dovere esprimere le nostre riserve all'inizio della discussione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Corbi, possiamo considerare superata la questione dell'eccezione di incostituzionalità ed accogliendo la proposta fatta dal relatore, di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge governativo, metto in votazione la scelta del testo.

*(È approvata).*

Dichiaro chiusa la discussione generale, e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,25.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI